

# COMUNE DI VICARI

Provincia di Palermo

tel. 0918216061 - Fax 0918216090

COMUNE DI VICARI

Prot. 20180003148

del 16-05-2018

tipo Posta P  
data 0 Cla. 0 Fas. 0

Ordinanza n. 11 del 17 MAG. 2018

Modalità di conferimento rifiuti e divieto di conferimento nei cassonetti comunali da parte di cittadini NON residenti nel Comune di Vicari

*Al Sindaco*

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'articolo 192 D.Lgs. 152-2006 e s.m.i. il quale, peraltro, prescrive che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
- il decreto legislativo 267-2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 7bis e 50, comma 5.

**Considerato** che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana viene effettuata con sistema misto a mezzo cassonetti per la raccolta dei rifiuti e ritiro domiciliare in alcune zone del centro urbano.

**Atteso** che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario ma soprattutto dell'ambiente.

**Fatto presente** che è stato accertato che frequentemente i cassonetti ed i contenitori vengono utilizzati in modo improprio, ossia immettendo materiali o cose diverse rispetto a quelle che il contenitore è preposto a ricevere, oppure depositando in modo incontrollato beni durevoli ed ingombranti, solitamente dismessi in prossimità dei cassonetti attualmente deputati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

**Riscontrato** inoltre che, come più volte segnalatoci da numerosi cittadini e come rilevato dall'analisi delle quantità di rifiuti portati in discarica, l'utilizzo dei cassonetti, specialmente di quelli dislocati in prossimità dei confini territoriali del Comune, viene solitamente effettuato anche da parte di cittadini o titolari di attività non soggetti alla Tassa Rifiuti (TARI) nel Comune di Vicari;

**Considerato** che il conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti, che non siano per altra ragione soggetti passivi della TARI, comporta, quale naturale conseguenza, un aggravio della Tassa per i soggetti passivi della stessa, in ragione dell'aumento dei costi di conferimento del materiale indifferenziato in discarica.

**Considerato** altresì che il conferimento dei rifiuti provenienti da altri Comuni avviene principalmente nei contenitori posti nelle aree di confine del territorio comunale e la qual cosa comporta problemi di ordine igienico-sanitario, per la non sostenibilità dell'abnorme quantitativo di rifiuti conferito.

**Ritenuto** pertanto di vietare il conferimento dei rifiuti nei contenitori cittadini da parte di coloro che non sono residenti in questo Comune ovvero che non siano per altra ragione soggetti passivi TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti.

**Ricordato** che il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti equivale ad "abbandono rifiuti", sia per i non residenti che per i residenti nel Comune di Vicari, fattispecie già sanzionata dal D.Lgs. 152/2006 artt. 255 e 256 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00;

Ritenuto opportuno ed indispensabile intervenire nell'ambito della propria competenza quale organo di governo locale in materia di igiene pubblica e sanità, con specifici divieti e sanzioni amministrative, al fine di evitare l'utilizzo scorretto o illegittimo dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio, particolarmente di quelli collocati nelle aree di confine del territorio comunale.

Visti:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

## *Ordina*

1. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi cassonetti dalle ore 18,00 alle ore 7,00.
2. I sacchetti (nella sola zona servita dal ritiro domiciliare) devono essere esposti all'esterno della propria abitazione non prima delle ore 7,00 e non più tardi delle 9,00. Nel caso gli Operatori abbiano già effettuato il ritiro e/o per un qualsiasi motivo lo stesso non viene effettuato in giornata, il sacchetto deve essere esposto il giorno successivo.
3. **IL DIVIETO ASSOLUTO** di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati nelle aree del territorio comunale da parte di cittadini NON residenti nel Comune di Vicari ovvero che non sono per altra ragione soggetti passivi TARI.
4. **IL DIVIETO ASSOLUTO** di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati nelle aree del territorio comunale da parte di titolari di attività NON insediate sul territorio comunale.
5. **IL DIVIETO ASSOLUTO** di depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi cassonetti.
6. Che a carico degli inadempienti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267-2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 del D.Lgs 152/2006 (abbandono di rifiuti); Per le attività commerciali, artigianali ed imprese, l'importo è raddoppiato. Le sanzioni sono applicabili ad ogni singola trasgressione dei punti sopra elencati.

## *Invita*

I cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti le eventuali violazioni della presente Ordinanza.

## *Informa*

- Che i divieti previsti nel presente atto si intendono immediatamente esecutivi con la pubblicazione della presente ordinanza.
- Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

## *Dispone*

- Che il Comando di Polizia Municipale organizzi appositi servizi di vigilanza e controllo al fine di garantire la puntuale osservanza del presente provvedimento.
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
  - Comando di Polizia Locale del Comune di Vicari;
  - Responsabile del settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico del Comune di Vicari.

- S.E. Prefetto di Palermo.
- Stazione Carabinieri di Vicari.
- Comando Compagnia Carabinieri di Lercara Friddi.
- Comune di Lercara Friddi.
- Comune di Roccapalumba.
- Comune di Campofelice di Fitalia.
- Comune di Mezzojuso.
- Comune di Ciminna.
- Comune di Castronuovo di Sicilia.
- Comune di Caccamo.

Dalla residenza municipale li 14 MAG. 2018



Il Sindaco  
(Dott. G. Calato)  
*Giuseppe Calato*